

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione IV - Dell'annotazione

Art. 68 (Cancellazione dell'annotazione di litigiosità pura e semplice)

Se la cancellazione dell'annotazione di litigiosità viene domandata perché l'azione di cancellazione non sia stata promossa entro i termini stabiliti dagli articoli [63](#) e [67](#), il giudice tavolare, a meno che non gli risulti il contrario, inviterà colui che ha conseguito l'annotazione della litigiosità a provare entro un breve termine di aver promosso tempestivamente l'azione. In difetto di prova sarà ordinata la cancellazione dell'annotazione.

Note

L'articolo in esame tratta il caso della cancellazione dell'annotazione di litigiosità pura e semplice ex art. 63 L.T., e dunque quella promossa nel termine di 60 giorni dalla notificazione del decreto tavolare. In questa ipotesi, i controinteressati possono chiedere la cancellazione dell'annotazione qualora il richiedente non abbia promosso tempestivamente (60 giorni) l'impugnazione e non ne dia la prova (copia autentica dell'atto di citazione notificato) nel termine breve fissato dal giudice tavolare.